



**COMUNE di CANICATTI**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 24

Seduta del

20 APR. 2017

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** "INTERROGAZIONI"

L'anno duemilaDICIASSETTE addi VENTI del mese di APRILE nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.  
Alle ore 19,35 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita		X
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi	X		Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero		X	Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Pendolino Evelyn	X	
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta		X

PRESENTI N.ro

16

ASSENTI N.ro

08

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, invita i Consiglieri alla discussione del III punto inserito all'ordine del giorno ad oggetto: **"Interrogazioni"** ed informa che agli atti sono depositate due interrogazioni entrambe a firma del Consigliere F. Falcone Capogruppo del Movimento 5 Stelle, pertanto lo esorta ad illustrare la prima interrogazione avente ad oggetto: **"Interrogazione sul Pagamento della TOSAP da parte delle Ditte/Società che gestiscono, nel nostro Comune il servizio idrico, il servizio del gas metano, il servizio elettrico, l'illuminazione pubblica, il servizio di trasmissione telefonica via cavo, compreso i cavi interrati in fibra ottica e altri pubblici servizi avvalendosi di occupazione del suolo e del sottosuolo con condutture cavi, manufatti e varie."**

**Intervento del Consigliere F. Falcone:**

Dà lettura della interrogazione presentata a sua firma.

**Intervento del Vice Sindaco del Comune di Canicattì Dott. T. Vergopia:**

Dà lettura integrale della risposta scritta alla prima interrogazione presentata dal Consigliere F. Falcone Capogruppo del Movimento 5 Stelle, come da allegato "B".

**N.B. Nel corso della seduta entra in aula la Consigliera M. Lo Giudice quindi i presenti risultano N. 17/24.**

**Intervento del Consigliere F. Falcone:**

Si ritiene soddisfatto della risposta alla sua interrogazione.

**N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere G. Alaimo quindi i presenti risultano N. 18/24.**

Il Presidente del Consiglio, invita il Consigliere Falcone ad illustrare la sua seconda interrogazione ad oggetto: **" Interrogazione, con risposta scritta e orale, sugli obiettivi che i Dirigenti debbano raggiungere per accedere ai c.d. premi".**

**Intervento del Consigliere F. Falcone:**

Dà lettura della seconda interrogazione presentata a sua firma.

**Intervento del Vice Sindaco del Comune di Canicattì Dott. T. Vergopia:**

Dà lettura integrale della risposta scritta alla seconda interrogazione presentata dal Consigliere F. Falcone Capogruppo del Movimento 5 Stelle, come da allegato "C".

**Intervento del Consigliere F. Falcone:**

Rimane in attesa di conoscere gli obiettivi dei Dirigenti per l'anno 2017.

Il Presidente del Consiglio, esaurite le interrogazioni, invita i Consiglieri alla trattazione del successivo punto posto all'ordine del giorno.

c.c. 20/4/2017



**Canicattì**



Al presidente del Consiglio Comunale  
All' Assessore alle Finanze del Comune di Canicattì

**Oggetto: Interrogazione sul pagamento della TOSAP da parte delle Ditte/Società che gestiscono, nel nostro Comune, il servizio idrico, il servizio del gas metano, il servizio elettrico, l'illuminazione pubblica, il servizio di trasmissione telefonica via cavo, compreso i cavi interrati in fibra ottica e altri pubblici servizi avvalendosi di occupazione del suolo e del sottosuolo con condutture, cavi, manufatti e varie**

Il sottoscritto **Fabio Falcone** capogruppo al Consiglio Comunale del **Movimento Cinque Stelle**

**PREMESSO**

- che, la TOSAP- Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, di cui al Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507, come da apposito regolamento comunale (art. 4) ha per oggetto le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune quali piazze, strade, corsi nonché le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico e le occupazioni del sottosuolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa

**CONSIDERATO**

- che una buona Amministrazione ha il dovere e l'obbligo giuridico di vigilare per non lasciarsi sfuggire importanti entrate per le casse comunali specialmente in un periodo in cui molti servizi non vengono resi al cittadino per una cronica mancanza di fondi
- che ogni ditta o società di servizi che fruisce a qualunque titolo dell' occupazione del suolo pubblico con cavi, condutture, manufatti e quant'altro, deve pagare per l'occupazione dello stesso in base a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.


### CHIEDE

- l'elenco analitico delle ditte/società che nel nostro Comune si avvalgono dell' occupazione del suolo pubblico per erogare servizi pubblici.
- gli importi e i metodi di calcolo applicati per ognuna delle predette società, **nessuna esclusa**, delle somme dovute e versate a partire dal 2012
- se la tassa così determinata è stata rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, così come previsto dalla legge, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.


Si chiede, inoltre, l'iscrizione della presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale con risposta scritta ed orale

Canicatti, 31/03/2017

**Fabio Falcone**



C.C. 20/4/2017



Al Signor Presidente del Consiglio del Comune di Canicatti  
Al Signor Sindaco del Comune di Canicatti  
All'Assessore di competenza

Oggetto: **interrogazione, con risposta scritta e orale, sugli obiettivi che i dirigenti debbano raggiungere per accedere ai cd. "premi"**

Il sottoscritto consigliere comunale **Falcone Fabio** del **Movimento Cinque Stelle**, in merito alle cosiddette premialità in favore dei dirigenti al raggiungimento di obiettivi predeterminati presenta la seguente interrogazione a risposta orale e scritta.

CONSIDERATA

- Che la puntuale informazione e rendicontazione ai cittadini circa le risorse effettivamente destinate dal Comune alla remunerazione accessoria dei nostri dirigenti e i risultati che debbano raggiungere per accedervi, permetterebbe di andare al di là della diffusa disinformazione e della generalizzazione dell'opinione pubblica e dei media;
- La necessità di rendere sempre più trasparente e accessibile la Pubblica Amministrazione assicurando la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo sia all'esterno;

INTERROGA

le SS.VV su quali siano gli obiettivi fissati per gli anni 2016 e 2017 al raggiungimento dei quali saranno eventualmente erogati i cosiddetti premi ai dirigenti del Comune.

Canicatti, li 04/04/17

Con osservanza  
Fabio Falcone  
*Fabio Falcone*

C.C. 20/11/2017

20

La Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap) è disciplinata dal Capo II, D.Lgs. 507/1993, e consiste in un'obbligazione tributaria che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, comprese le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo.

I Comuni hanno facoltà di escludere l'applicazione della tassa in favore del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap), disciplinato dall'art. 63

D. Lgs. 446/1997, che ha invece natura patrimoniale.

La tassa T.O.S.A.P., quindi, è il tributo che colpisce le occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico (strade, piazze, ad esempio con passi carrabili, ponteggi o altro), degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (realizzati ad esempio con tende, altri impianti superficiali, ovvero con condutture o fognature che interessano il sottosuolo), nonché i tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

**Art. 38 D.Lgs. 507/1993 – Oggetto della tassa**

*1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile dei comuni e delle province.*

*2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.*

3. *La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.*

4. *Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.*

5. *Omissis...*

Per quanto concerne i soggetti attivi e passivi della tassa, l'art. 39 del D.Lgs. 507/1993 individua i primi nelle Province e nei Comuni, i quali, ai sensi del successivo art. 40 dello stesso decreto, sono tenuti a disciplinare i criteri di applicazione della tassa, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, approvando appositi regolamenti, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

Nel definire i soggetti passivi, l'art. 39 D.Lgs. 507/1993 prevede che la tassa debba essere applicata nei confronti di tutti coloro che, con o senza titolo, occupino, anche abusivamente, una porzione di suolo pubblico, sottraendola all'uso collettivo.

I soggetti passivi T.O.S.A.P. non sono pertanto da individuarsi nei soli utilizzatori di una porzione di spazio pubblico sulla base di un atto di concessione o di una autorizzazione rilasciati dal Comune, bensì in tutti coloro che sottraggono all'uso pubblico parte della superficie individuata secondo le modalità di cui all'art. 38 del D.Lgs. 507/1993.

Le previsioni degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 507/1993 coprono quindi qualunque tipo di occupazione: mentre, infatti, l'articolo 38 stabilisce che sono soggette alla

tassa in maniera generalizzata le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade e beni demaniali, l'articolo 39 dispone che ogni tipo di occupante (anche quello di fatto o abusivo) riveste la qualifica di soggetto passivo.

La *ratio* di tali disposizioni è quindi quella di assoggettare a tassazione qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico, nell'ambito di un tributo la cui funzione è quella di evitare o ridurre il sacrificio di un bene pubblico, rendendo tale sacrificio una variabile economica delle occupazioni.

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 507/1993, si può quindi sostenere che la tassazione delle occupazioni del suolo pubblico costituisce la regola, mentre l'esenzione rappresenta l'eccezione, che deve intendersi perimetrata in modo rigido, nell'ambito delle previsioni tassative dettate dal successivo art. 49 il quale disciplina il regime delle esenzioni in materia di T.O.S.A.P., individuando analiticamente una serie di fattispecie in cui il tributo non si rende applicabile, legate sia alla natura dei soggetti che pongono in essere l'occupazione del suolo pubblico che alla tipologia di occupazione, senza tuttavia lasciare alcuno spazio per l'integrazione dell'elenco delle esenzioni da parte del Comune.

La *ratio* di tali disposizioni è quindi quella di assoggettare a tassazione qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico, nell'ambito di un tributo la cui funzione è quella di evitare o ridurre il sacrificio di un bene pubblico, rendendo tale sacrificio una variabile economica delle occupazioni.

L'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, riporta un elenco che non può essere ampliato per analogia, in quanto canone interpretativo generale di tutte le norme giuridiche è quello contenuto nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo il quale, le



previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

### **Esenzioni -- Art. 49 D.L.gs. 507/1993**

*1. Sono esenti dalla tassa:*

*a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

*b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;*

*c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;*

*d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*

*e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;*

*f) le occupazioni di aree cimiteriali;*

*g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.*

Alla luce di quanto sopra esposto, deve quindi essere confermato in primo luogo per quanto riguarda l'impossibilità per i Comuni di esentare le occupazioni in oggetto con regolamento, partendo dal dato normativo di cui all'art. 40 D.Lgs. 507/1993, che impone ai Comuni di provvedere all'adozione di appositi regolamenti per disciplinare i criteri di applicazione della tassa, secondo le disposizioni contenute nella vigente normativa.

In merito all'impossibilità per i Comuni di adottare ipotesi di esenzione dalla T.O.S.A.P. al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalla normativa, si ritiene infatti che agli Enti locali non è attribuito il potere di introdurre a livello regolamentare ipotesi ulteriori di esenzione rispetto a quelle disciplinate per legge, salvo che nelle ipotesi in cui sia lo stesso Legislatore a prevedere, nella norma primaria, l'estensione di tale potestà.

La possibilità per il Comune di introdurre esenzioni a livello regolamentare è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, relativo alla TARI, in analogia con quanto statuito in precedenza dall'art. 14, comma 19 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, in materia di TARES.

Entrambe le disposizioni prevedono che il Comune possa deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla norma primaria, in deroga al principio secondo cui le esenzioni possono essere introdotte solo dalla norma primaria.

Tali disposizioni, nel momento in cui hanno accordato al Comune la possibilità di prevedere esenzioni, hanno posto in essere una delega espresa a favore dello strumento regolamentare in una materia riservata alla legge dello Stato, per cui si

ritiene che le Amministrazioni debbano in ogni caso fare un uso molto attento e limitato delle norme regolamentari esentative, che potrebbero configurare soprattutto nel momento in cui le esenzioni fossero accordate *ad personam* e senza un concreto legame con le modalità applicative dell'imposta, un danno non giustificato alle entrate dell'Ente, proprio in virtù del fatto che le previsioni esentative sono normalmente rimesse alla norma primaria.

La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte evidenziato che le norme sulle esenzioni hanno natura speciale e derogatoria della norma generale e pertanto in base alle disposizioni dell'art. 12 delle preleggi – **sono di stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate**, stante il divieto, da sempre ribadito dalla **Corte di Cassazione**.

Per quanto concerne le società che svolgono servizi pubblici si rimanda all'allegato nel quale sono descritte analiticamente i contribuenti ed i calcoli della tassa. I metodi di calcolo che sono stati applicati sono quelli previsti dalla legge.

Per Girgenti Acque e Italgas si è provveduto a richiedere il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico relativamente alle condutture e cavi installati nel territorio comunale.

In quanto alla rivalutazione della TOSAP, atteso che dal 2010 al 2017 gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è cresciuto di circa il 5%, per il corrente anno si è deciso di non applicare tale aumento in quanto è allo studio l'adozione di un nuovo regolamento che disciplinerà più compiutamente la materia e creare delle zone diverse e quindi delle differenziazioni sia per la tariffa temporanea che per quella permanente.

Per la tariffa temporanea si sta studiando la fattibilità di creare 3 zone in maniera da differenziare la tariffa in ordine alla zona ed al tipo di occupazione.

1) esempio tariffa base 100 per la zona I; per la zona II si riduce del (30%) per la zona III del (50%);

sarà considerata altresì l'opportunità di valutare:

- Le occupazioni edili, in relazione alla durata ed alla zona;
- Le occupazioni di esercizi pubblici (bar ecc);
- Occupazioni realizzate da esercizi commerciali (negozi, ecc);
- Occupazioni per manifestazioni culturali;
- Occupazioni per propaganda politica;
- Occupazioni per installazione di giochi, dello spettacolo viaggiante e divertimenti in genere;
- Occupazioni venditori ambulanti giornalieri;
- Occupazioni venditori ambulanti mercatino settimanale e mercatino della frutta.


La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 settembre 2012 n. 15247, ha confermato che l'esenzione dalla T.O.S.A.P. riconosciuta dall'art. 49, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 507/1993, con riferimento alle *«occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima»*, deve essere accordata in relazione *« all'occupazione di suolo pubblico per la gestione di un acquedotto, svolta nell'ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio, ....., ove l'occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con*

*gli impianti adibiti al servizio e sia prevista, nello statuto o successivamente, la devoluzione, al termine del rapporto concessorio, degli impianti utilizzati ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso indifferentemente un Comune o una Provincia»,* estendendo pertanto l'esenzione non solo ai casi di occupazione di suolo pubblico effettuata durante la realizzazione di un'opera di interesse per la collettività, ma anche alle occupazioni verificatesi nel corso della gestione di tali beni, a condizione che gli stessi, al termine del rapporto concessorio, vengano devoluti all'Ente territoriale beneficiario del gettito della tassa.

Per quanto riguarda le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si evidenzia infatti che la disciplina della T.O.S.A.P. è stata oggetto di una completa riformulazione ad opera dell'art. 18 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, il quale – nell'introdurre un nuovo criterio di definizione del C.O.S.A.P. basato sul prodotto tra il numero degli utenti serviti e le tariffe – ha stabilito che la nuova modalità di determinazione del canone si deve applicare anche alla T.O.S.A.P., con una disciplina non incompatibile con le disposizioni esonerative di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993 (Circolare Ministero delle Finanze del 28 febbraio 2000 n. 32/E).

Fiducioso di avere chiarito i termini della problematica in oggetto, l'Amministrazione comunale e nello specifico il sottoscritto rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti in merito.

L'ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Tommaso Vergopia





C. C. 20/11/2017

ne

**COMUNE DI CANICATTI'**  
*(Libero Consorzio comunale di Agrigento)*

**Al Consigliere Comunale Fabio Falcone**

Con riferimento alla vostra interrogazione inoltrata con nota prot. n. 14132 del 05.04.2017 avente per oggetto: "obiettivi che i dirigenti debbono raggiungere per avere i premi" si rappresenta quanto segue:

Relativamente all'esercizio finanziario 2016 gli obiettivi dati ai dirigenti coincidono con l'espletamento delle funzioni conseguenti all'assegnazione delle dotazioni finanziarie, avutasi con il PEG provvisorio approvato con la deliberazione di G.M. n. 37 del 2.05.2016.


L'Amministrazione, essendosi insediata a fine giugno, in assenza di bilancio ha portato avanti l'attività assegnata ai dirigenti con il PEG provvisorio, approvato dalla precedente Amministrazione, integrandola con direttive verbali e scritte che hanno delineato l'attività amministrativa nel II semestre dell'esercizio 2016, e su cui il nucleo di valutazione ha chiesto relativa relazione.

E' stata avviata l'attività di programmazione 2017/2019.

Con nota prot. n. 9486 del 06.03.2017 i dirigenti e le PO hanno avuto direttiva scritta per la verifica dei contratti in essere, delle posizioni debitorie e creditorie per la verifica degli equilibri del bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017 e la quantificazione delle dotazioni finanziarie per l'espletamento dell'attività da porre in essere.

Per quanto riguarda gli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2017 comunico che già sono in fase di ultimazione e saranno resi pubblici dopo l'approvazione della Giunta Comunale e cioè tra lunedì o martedì della prossima settimana.



**L'Assessore alle finanze  
Dott. Tommaso Vergopia**



IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*Fabio Di Benedetto*

IL PRESIDENTE  
*Avv. A. Tedesco*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dr Domenico Tuttolomondo*



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **24 MAG. 2017** al **07 GIU. 2017**, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 -- comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
**Dr Domenico Tuttolomondo**

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti,

Il Funzionario